

COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE

Art. 1

Per il riconoscimento di particolari meriti in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico il Comune di PESCANTINA conferisce le seguenti onorificenze:

1. la cittadinanza onoraria del Comune;
2. il simbolo d'onore del Comune e chiavi della città;
3. l'attestato di riconoscenza del Comune.

Art. 2

Le onorificenze sono conferite a persone che abbiano giovato alla società e/o dato lustro al nome del COMUNE di PESCANTINA.

Art. 3

La cittadinanza onoraria ed il simbolo di onore del Comune possono essere conferiti solo a persone in vita.

Art. 4

La cittadinanza onoraria del Comune può essere conferita ogni anno a non più di 3 (tre) persone che si sono distinte per meriti straordinari verso il Comune ed i suoi abitanti.

La Cittadinanza Onoraria consiste *in una pergamena* con l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria.

Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.

Art. 5

Il simbolo d'onore del Comune può essere conferito di norma ogni anno a non più di 3 (tre) persone che grazie al loro impegno in campo politico, scientifico, culturale, sociale, sportivo ed economico si sono rese benemerite verso il Comune ovvero hanno acquistato grande fama in detti campi.

Il simbolo d'onore è costituito da una medaglia in oro riportante lo stemma del Comune di PESCANTINA; all'interno della quale viene inciso il nome della persona onorata e la data del conferimento.

Art. 6

L'attestato di riconoscenza viene conferito per il meritevole impegno profuso in un arco di tempo almeno quinquennale nell'interesse del bene comune o per un'azione benemerita che ha suscitato in COMUNE vasta eco.

Art. 7

I cittadini onorari e coloro che hanno ricevuto il simbolo d'onore del Comune potranno essere invitati a partecipare alle cerimonie pubbliche ed alle manifestazioni organizzate dal Comune.

Art. 8

Le onorificenze vengono conferite dal Sindaco del Comune mediante la consegna delle relative insegne nell'ambito di una cerimonia solenne.

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 9

Il conferimento della cittadinanza onoraria e del simbolo d'onore avvengono in base a deliberazione del Consiglio Comunale approvata con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

Il conferimento dell'attestato di riconoscenza avviene in base a deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10

In un libro onorario del Comune di PESCANTINA vengono iscritti i nomi dei cittadini onorati, il motivo dell'onorificenza e la data del conferimento.

Il libro onorario è tenuto dal servizio Polizia Municipale.

Art. 11

Il diritto di proposta spetta al Sindaco, ai Consiglieri comunali, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private presenti nel Comune di PESCANTINA.

Le proposte devono essere formulate per scritto, precisando le attività o le azioni che abbiano fatto acquisire alla medesima particolare benemeranza nei confronti del COMUNE di PESCANTINA o distinzione per dette virtù civiche,

Esse vanno indirizzate al Sindaco.

Il Sindaco provvede senza indugio a trasmettere tale documentazione alla Giunta Comunale per un parere di ammissibilità e di merito.

Qualora la Giunta lo ritenga opportuno, potrà acquisire pareri formulati da parte di esperti nella materia.

Art. 12

Il Consiglio Comunale a scrutinio segreto e previo parere della Giunta Comunale può revocare la concessione dell'onorificenza quando si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.

Per la validità della deliberazione di revoca, è richiesta la medesima maggioranza qualificata e prescritta per il conferimento.

Nel caso di revoca l'onorificenza deve essere restituita al Comune di Pescantina.

Art. 13

La stessa procedura prevista dal precedente art. 12 si applica nel caso di revoca delle onorificenze conferite dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso, sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a tale pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel D. lgs. 267/2000, nello Statuto e in ogni altra disposizione di legge in materia.